



COMUNE DI SANT'ARCAANGELO  
PROVINCIA DI POTENZA

IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA  
VERSAMENTO DELLA RATA IN ACCONTO ANNO 2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

Vista la legge n. 160 del 27/12/2019 legge di stabilità per l'anno 2020;  
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 30/04/2020 Regolamento Comunale IMU;  
Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 30/04/2020 aliquote IMU per l'anno 2020;

I N F O R M A

che entro il **16 giugno 2020** deve essere effettuato il versamento della **rata in acconto** dell'imposta municipale propria (I.M.U.) dovuta per l'anno d'imposta 2020, sulla base dell' aliquota minima dello 0,9 per cento.

Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili ed aree edificabili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, con esclusione delle abitazioni principali e le relative pertinenze ad eccezione delle abitazioni principale classificati nelle categorie catastali **A/1, A/8, e A/9** e delle pertinenze delle stesse. Sono **pertinenze** le unità immobiliari esclusivamente classificate nelle categorie catastali **C/2-C/6-C/7**, nel limite massimo **di una unità pertinenziale** per ciascuna delle categorie indicate. Sono esenti i fabbricati classificati nella categoria catastale **E**.

**Soggetti passivi:** Sono tenuti al pagamento dell'imposta tutti i possessori di immobili siti sul territorio comunale. Sono soggetti passivi il proprietario o il soggetto titolare del diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi o superficie sull'immobile. Nel caso di leasing, soggetto passivo è il locatario, dalla data di stipula del contratto e per tutta la sua durata. Nel caso di concessioni di aree demaniali, soggetto passivo è il concessionario.

**Immobili rurali soggetti all'imposta:** i fabbricati rurali ad uso strumentale che hanno i requisiti di ruralità aliquota è dello 0,1 per cento codice tributo 3913. **I TERRENI AGRICOLI SONO ESENTI**

**Base imponibile:**

- **Fabbricati iscritti in catasto:** rendita catastale, vigente al 1° gennaio dell'anno d'imposizione, **rivalutata del 5%**, con applicati i seguenti **moltiplicatori**, diversi a seconda della **categoria catastale** del fabbricato:

Cat. A (no A/10)	160	Cat. A/10	80	Cat. B	140	Cat. C/1	55
Cat. C/2-C/6-C/7	160	Cat. C/3-C/4-C/5	140	Cat. D (no D/5)	65	Cat. D/5	80

**Valore imponibile** = rendita catastale x 1,05 x moltiplicatore.

- **Fabbricati di categoria D non iscritti in catasto, interamente appartenenti ad imprese, distintamente contabilizzati:** valore contabile, calcolato secondo le modalità dettate dall'art. 5, comma 3, del D.Lgs 504/92;
- **Aree fabbricabili:** valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno di imposizione
- **Per i fabbricati di categoria D d'impresa l'aliquota è dello 0,76 per cento da versare a favore dello Stato con il codice Tributo 3925- -moltiplicatore 65 - Codice Catastale I305,**
- **Per i fabbricati di categoria D d'impresa l'aliquota a favore del comune è dell' 0,15 per cento codice catastale I305, moltiplicatore 65 e codice tributo 3930.**

Fattispecie	Aliquota
Tutti gli altri immobili e aree fabbricabile	0,9%

**Pagamento:** il versamento dell'imposta deve eseguirsi **esclusivamente a mezzo mod. F24** utilizzando i codici tributi sotto indicati. **Il codice comune da indicare è I305.** Il versamento è a favore del Comune. Non è dovuto il versamento se l'imposta dovuta per l'intero anno è inferiore a € 10,00.

I residenti AIRE anche se pensionati devono versare l'IMU interamente su tutti gli immobili da loro posseduti al 0,9%.

Tipologia immobili	Codice Comune I305
Aree fabbricabili	3916
Altri fabbricati	3918

Per informazioni: tel. 0973/618314/15  
data 01 giugno 2020

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
f/to Maria Antonietta MERLINO

ano 18/03/2020 - Si informano i cittadini che, ai sensi degli artt. 67 e 83 del Decreto Legge n.18 cd "Cura Italia", entrato in vigore il 17 Marzo 2020, (Sospensione dei termini relativi all'attività degli uffici degli enti impositori), sono sospesi i pagamenti di tutti i tributi locali sia a seguito di attività ordinaria che di verifica e controllo (svolta anche anteriormente all'entrata in vigore del D.L), la cui scadenza è compresa tra l'8 Marzo ed il 31 Maggio 2020.

Sono altresì sospesi, sempre a partire dalla data di entrata in vigore del D.L. "Cura Italia", le emissioni di avvisi relativi ad attività di verifica e controllo per omessa/infedele denuncia e omesso/parziale pagamento relativi a tutti i tributi locali, nonché i termini per la definizione delle istanze (ad es. autotutela, accertamento con adesione) e per la notifica del ricorso in primo grado dinanzi alle Commissioni tributarie, conseguenti alla notifica di avvisi di accertamento.

Sono questi gli obiettivi che si pone l'art. 67 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, tramite la sospensione, dall'8 marzo al 31 maggio 2020, dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso.

La disciplina riguarda tutti gli enti impositori e, quindi, anche i Comuni che vedono arrestata ogni loro attività rispetto ai tributi locali, senza bisogno di deliberazioni di recepimento o atti di regolamentazione a livello locale.

Tributi Locali sospesi per Covid-19

A fronte del periodo di sospensione, l'art. 67 del D.L. n. 18/2020, prevede che i termini di prescrizione e decadenza relativi anche all'attività dei Comuni che spirano entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione.

Ciò avviene in applicazione dell'articolo 12 del decreto legislativo 24 settembre 2015, n. 159 che prevede che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi comportano, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori.

Anche se la legge non ne parla espressamente, la sospensione dei versamenti è, di fatto, prevista, essendo una circostanza dalla quale genera la possibilità di disapplicare lo Statuto del contribuente, relativamente al divieto di prorogare termini di prescrizione e decadenza.

L'art. 67 riguarda le attività degli enti impositori ma si debbono ritenere sospesi anche i termini dei versamenti, senza bisogno che il Comune adotti alcun provvedimento.

Oltre a quanto già osservato in merito all'art. 12 del D. Lgs. n. 159/2015, la norma dev'essere interpretata secondo la *ratio* che l'ha generata e sarebbe contraddittorio imporre il rispetto dei termini di versamento, in piena periodo emergenziale Covid-19.

**Articolo 12 - Art. 12. Sospensione dei termini per eventi eccezionali. In vigore dal 22/10/2015 1. Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212. Salvo diverse disposizioni, i versamenti sospesi sono effettuati entro 30 giorni dal termine del periodo di sospensione. 2. I termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori, degli enti previdenziali e assistenziali e degli agenti della riscossione aventi sede nei territori dei Comuni colpiti dagli eventi eccezionali, ovvero aventi sede nei territori di Comuni diversi ma riguardanti debitori aventi domicilio fiscale o sede operativa nei territori di Comuni colpiti da eventi eccezionali e per i quali è stata disposta la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari, che scadono entro il 31 dicembre dell'anno o degli anni durante i quali si verifica la sospensione, sono prorogati, in deroga alle disposizioni dell'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione. 3. L'Agente della riscossione non procede alla notifica delle cartelle di pagamento durante il periodo di sospensione di**